

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1150 di mercoledì 29 dicembre 2004

Proroga per la sicurezza degli impianti

Il provvedimento "milleproroghe" differisce l'entrata in vigore di alcune disposizioni del testo Unico dell'Edilizia.

Pubblicità

Ennesima proroga per l'entrata in vigore del capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" del DPR 380/01 riguardante il Testo Unico dell'edilizia.

Il termine ultimo dell'adeguamento fissato per il 1° gennaio 2005 è stato differito dal decreto-legge "milleproroghe" al 1° luglio 2005.

La proroga non era prevista nel testo iniziale del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, ma è stata inserita in sede di conversione (legge 27 dicembre 2004), con l'inserimento dell'articolo 19-quater, di seguito citato.

"Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado."

Il testo completo della legge 27 dicembre 2004 è consultabile in [Banca dati](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it